

La Giurisprudenza CEDU e la Violenza di Genere

L'architettura degli obblighi positivi
e la responsabilità dello Stato italiano

Stefano Saluzzo
Università del Piemonte Orientale – DIGSPES
stefano.saluzzo@uniupo.it

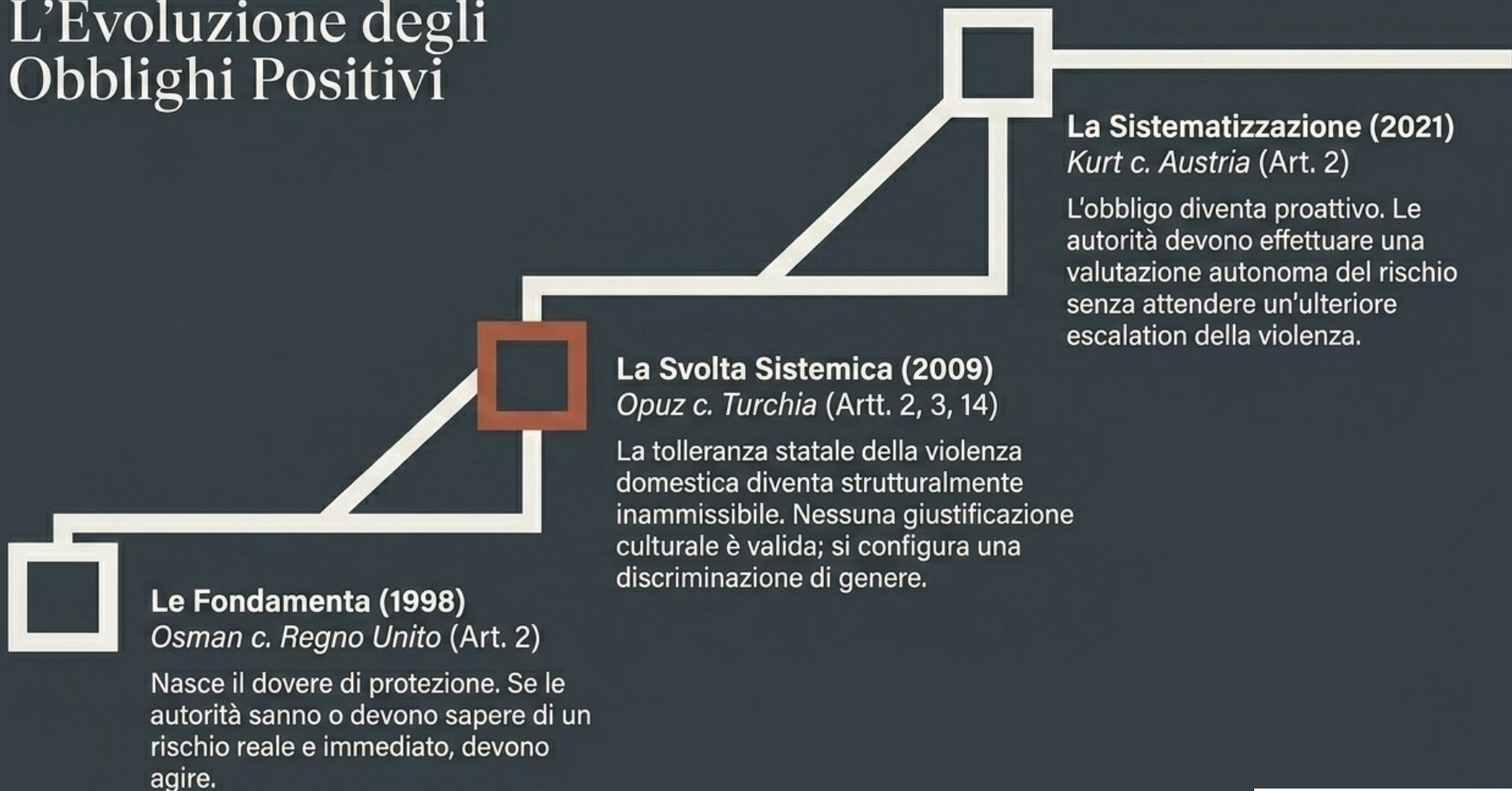
UPO UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

I Pilastri Normativi della Tutela Convenzionale

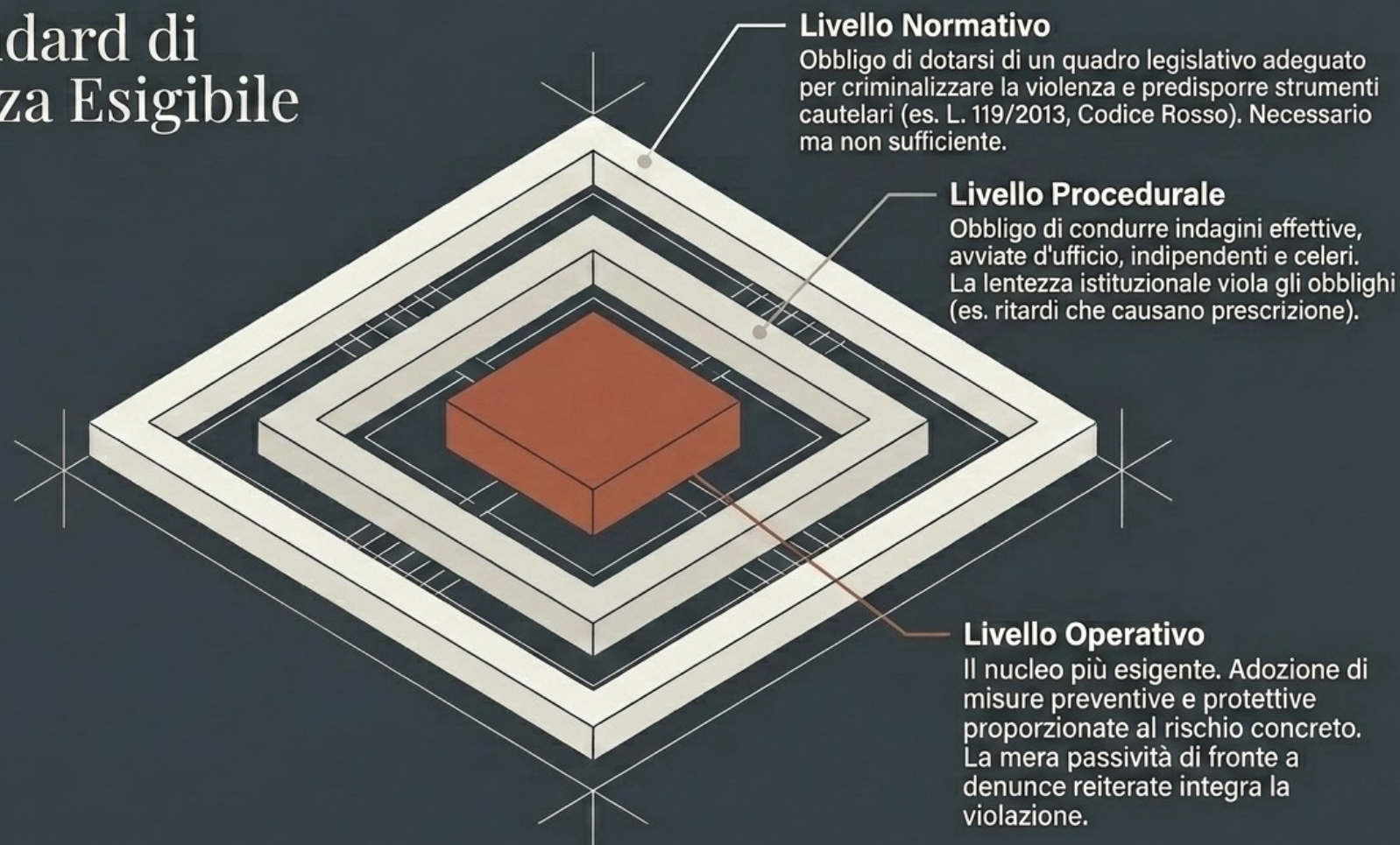
	Art. 2 — Diritto alla Vita. Fonde l'obbligo positivo di protezione concreta contro rischi reali e immediati, anche da soggetti privati.		Art. 3 — Divieto di Tortura. Impone indagini effettive, celeri e indipendenti, a prescindere dalla volontà della vittima di procedere.
	Art. 8 — Vita Privata e Familiare. Tutela la dignità e l'integrità della vittima contro la vittimizzazione secondaria e gli stereotipi giudiziari.		Art. 14 — Divieto di Discriminazione. Qualifica la tolleranza istituzionale della violenza come discriminazione fondata sul genere.

Convenzione di Istanbul (2011): Superamento della dicotomia sfera pubblica/privata (Art. 5)

L'Evoluzione degli Obblighi Positivi



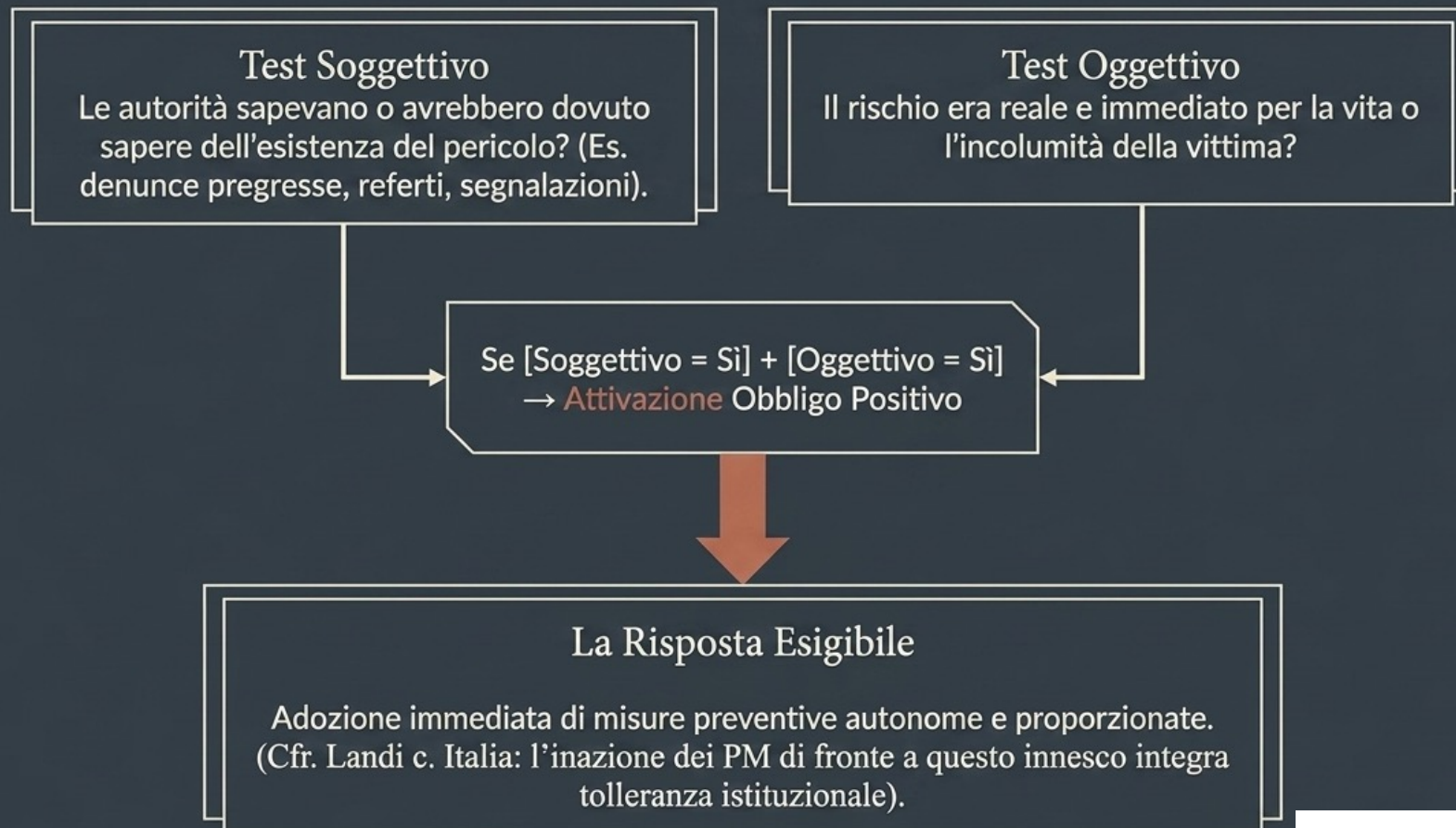
Lo Standard di Diligenza Esigibile



Matrice Diagnostica: L'Italia dinanzi alla Corte EDU

Caso (Anno)	Esito (Violazione)	Livello di Inadempimento	Principio Cardine
Rumor (2014)	Nessuna violazione	Risposta istituzionale adeguata	Conferma della sufficienza del quadro normativo interno se correttamente applicato.
Talpis (2017)	Artt. 2, 3, 14	Operativo sistemico	Prima condanna strutturale; l'inerzia della polizia denota tolleranza discriminatoria.
J.L. (2021)	Art. 8	Argomentativo/Cognitivo	Il Judicial Stereotyping in sentenza costituisce vittimizzazione secondaria.
Landi (2022)	Artt. 2, 3	Operativo (Passività)	La mancata attivazione di misure cautelari note di fronte a rischio immediato viola la CEDU.
P.P. (2025)	Art. 3 (Procedurale)	Procedurale (Lentezza)	La prescrizione dovuta a ritardi investigativi viola la CEDU; il rimedio civile non è fungibile.

Il Meccanismo di Attivazione dell'Obbligo Operativo



La Falla Cognitiva: Il Divieto di Judicial Stereotyping

**Rispetto formale delle garanzie
processuali interne**
(Esito assolutorio incensurabile).



Filtro dello Stereotipo di Genere

Linguaggio e Argomentazione (Caso J.L. c. Italia).
Utilizzo di pregiudizi nelle motivazioni: orientamento sessuale della vittima, abitudini, scelte culturali, comportamento post-fatto per sminuirne la credibilità.

Violazione Art. 8 CEDU

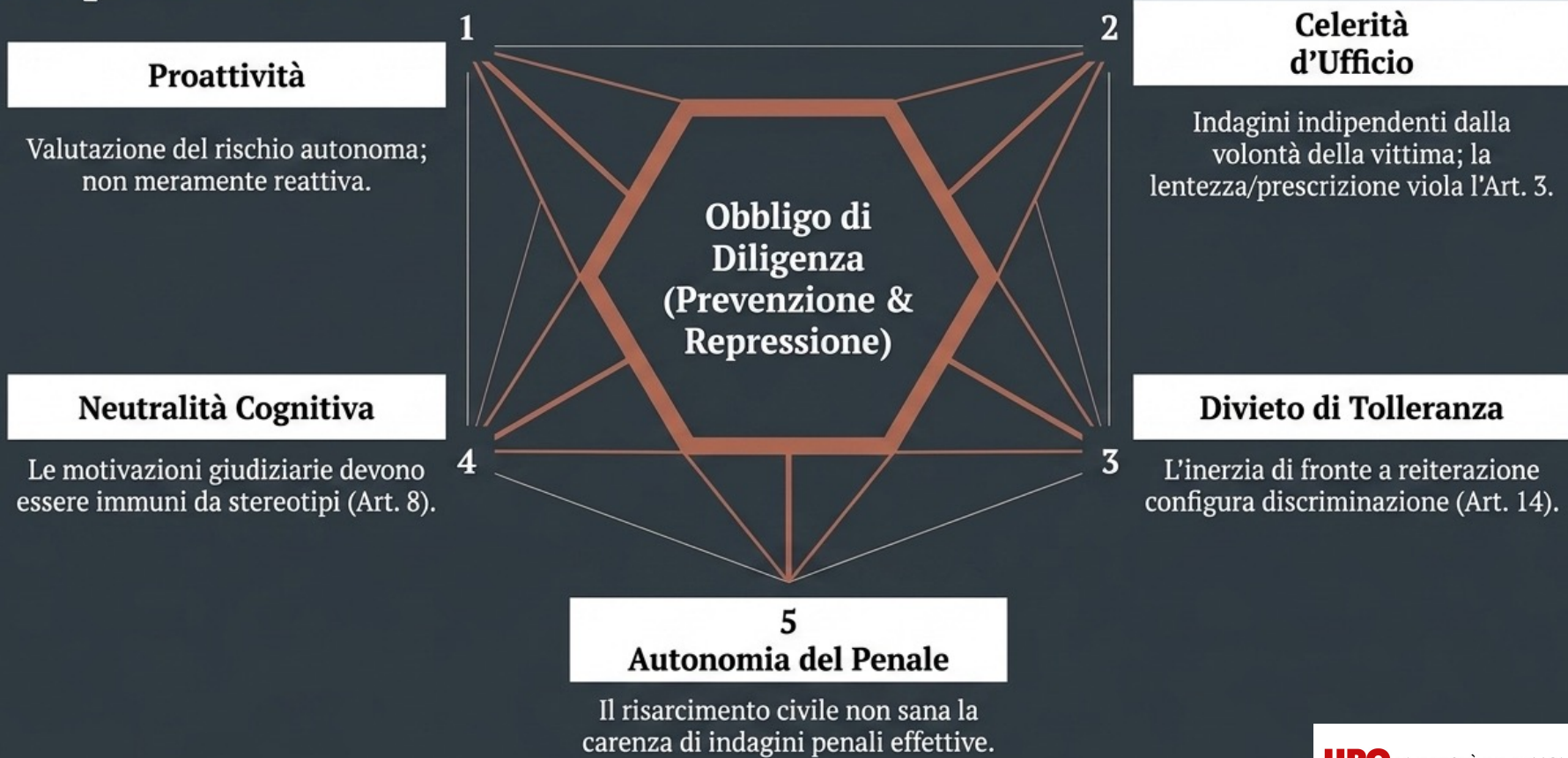
Il ricorso a logiche discriminatorie genera vittimizzazione secondaria istituzionale. Mina la fiducia nell'apparato di giustizia e scoraggia le denunce.

La Compressione del Margine di Apprezzamento



Il bilanciamento è già risolto: la discrezionalità statale riguarda i mezzi organizzativi, ma si azzerà sul fronte dell'effettività del risultato (Cfr. P.P. c. Italia).

Il Diritto Vivente: Principi Sistemici di Responsabilità



Cartografia Operativa



Argomentazione Interna (Art. 117 Cost.)

Invocare i test Osman/Kurt davanti al giudice nazionale per contrastare archiviazioni automatiche, passività cautelari e inerzia investigativa.



Il Ricorso a Strasburgo

Strumento efficace anche per violazioni circoscritte. Es. L'inefficienza procedurale/prescrizione (P.P. c. Italia) è sufficiente, indipendentemente dalla gravità assoluta dell'evento.



Azioni Risarcitorie contro lo Stato

Fondare cause di responsabilità per inadempimento degli obblighi convenzionali nei casi in cui l'inerzia ha permesso l'escalation lesiva (es. caso Talpis, Landi).



Nuove Frontiere di Impugnazione

Articolare motivi di appello o ricorsi in Cassazione censurando il Judicial Stereotyping nelle motivazioni di merito come violazione diretta dell'Art. 8 CEDU.